



Città di Novi Ligure

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI  
EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI  
COMUNALI DI NOVI LIGURE**

Approvato con Deliberazione n. 297 del 30/12/2026

IL PRESIDENTE  
F.to Muliere

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cabella



per copia conforme  
IL SEGRETARIO GENERALE

## Sommario

|                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI .....                                                                    | 1 |
| COMUNALI DI NOVI LIGURE.....                                                                                                                              | 1 |
| TITOLO I .....                                                                                                                                            | 3 |
| ARTICOLO 1: OGGETTO.....                                                                                                                                  | 3 |
| TITOLO II.....                                                                                                                                            | 3 |
| ARTICOLO 2: DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI E INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA .....                                                                                | 3 |
| TITOLO III.....                                                                                                                                           | 4 |
| ARTICOLO 3: DISCIPLINA SPECIFICA PER I DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DI QUELLA A TEMPO PIENO ..... | 4 |
| ARTICOLO 4: INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE SUPERIORE AL 50 PER CENTO .....        | 4 |
| ARTICOLO 5: CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI .....                                                                                         | 5 |
| ARTICOLO 6: PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO .....                                                                                                              | 5 |
| ARTICOLO 7: INCARICHI ESTERNI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE .....                                                  | 6 |
| ARTICOLO 8: INCARICHI GRATUITI .....                                                                                                                      | 6 |
| ARTICOLO 9: ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI.....                                                               | 7 |
| ARTICOLO 10: DIVIETI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .....                                        | 7 |
| TITOLO IV .....                                                                                                                                           | 7 |
| ARTICOLO 11: NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA.....                                                                                                         | 7 |
| TITOLO V .....                                                                                                                                            | 8 |
| ARTICOLO 12: ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....                                                                                                                   | 8 |
| ARTICOLO 13: OBBLIGHI DI SEGNALEAZIONE .....                                                                                                              | 8 |
| ARTICOLO 14: SANZIONI E RESPONSABILITÀ .....                                                                                                              | 8 |
| TITOLO VI .....                                                                                                                                           | 8 |
| ARTICOLO 15: ENTRATA IN VIGORE .....                                                                                                                      | 8 |

## TITOLO I

---

### ARTICOLO 1: OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali, rispondendo alla necessità di escludere casi di incompatibilità (di diritto e di fatto) o situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale), che ne pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti.
2. Esso si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni previste in caso di prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
3. Tra i dipendenti cui si riferisce il presente Regolamento sono ricompresi anche quelli con qualifica dirigenziale.
4. Per quanto compatibile con le disposizioni speciali in materia, il regolamento si applica altresì al segretario generale, qualora il Comune di Novi Ligure sia capo convenzione o sede unica di titolarità; non rientrano negli incarichi assoggettati all'articolo 53 del d. lgs. N. 165/2001, al presente regolamento, e ad altre disposizioni speciali concernenti limitazioni, gli scavalchi<sup>1</sup>.

## TITOLO II

---

### ARTICOLO 2: DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI E INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA

1. Il dipendente non può assumere altri impieghi, compresi quelli pubblici, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
2. In particolare, fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge, il dipendente con prestazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento non può in nessun caso:
  - a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;
  - b) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;
  - c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati;
  - d) assumere, a qualunque titolo, cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche per le quali la nomina spetti all'Amministrazione;
  - e) partecipare, con compiti di gestione, a società di persone o di capitali;
  - f) ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
  - g) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse. Fatta salva la valutazione in concreto dei singoli casi, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni, comunque denominate, dirette all'Amministrazione;
  - h) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d'ufficio del dipendente;
  - i) ricevere incarichi per attività e prestazioni rese dal dipendente in rappresentanza dell'Amministrazione.
3. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

---

<sup>1</sup>[https://albosegretaricomunali.puglia.it/attivita/procedure/reggenze\\_supplenze/Incarichi%20a%20scavalco%20disciplina%20applicabile.pdf](https://albosegretaricomunali.puglia.it/attivita/procedure/reggenze_supplenze/Incarichi%20a%20scavalco%20disciplina%20applicabile.pdf) Disposizione speciale riguardanti i Segretari: articolo 16 d.P.R. 465/1997.

### TITOLO III

#### ARTICOLO 3: DISCIPLINA SPECIFICA PER I DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DI QUELLA A TEMPO PIENO

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.
2. Costituiscono prestazioni (anche rese a titolo gratuito) in conflitto di interessi gli incarichi:
  - per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente;
  - per società partecipate dal Comune di Novi Ligure, enti pubblici vigilati dal Comune di Novi Ligure, enti di diritto privato controllati dal Comune di Novi Ligure;
  - che compromettano il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione e ne danneggino l'immagine.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente, che intenda svolgere un incarico o un'attività esterna è comunque tenuto a darne comunicazione al dirigente del settore di appartenenza e a quello del personale almeno 15 giorni prima dell'inizio, salvi casi eccezionali debitamente motivati.
4. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata per ogni nuovo o diverso incarico o attività.
5. Il dipendente nella suddetta comunicazione dovrà fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l'incarico stesso.
6. Entro i successivi 30 giorni, il dirigente del personale, acquisito il parere del dirigente del settore di assegnazione del richiedente, si esprime in ordine all'eventuale sussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto (anche potenziale) di interessi e, in tal caso, è fatto divieto al dipendente di svolgere l'incarico o l'attività. L'assenza di comunicazioni nel predetto termine costituisce legittimazione, per il dipendente, allo svolgimento dell'incarico o dell'attività. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono inserite nel fascicolo personale del dipendente interessato.
7. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.
8. Gli incarichi e le attività, comunque, non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può iscriversi agli albi professionali ed esercitare attività professionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Le relative attività sono comunque sottoposte agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
10. Nel caso in cui il dipendente interessato sia un dirigente, provvede il segretario generale.

#### ARTICOLO 4: INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE SUPERIORE AL 50 PER CENTO

1. Previa autorizzazione da parte del dirigente al personale, acquisito il parere del dirigente del settore di appartenenza, rilasciata a seguito di valutazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo anche riguardo all'insorgenza di eventuali conflitti d'interesse con le specifiche funzioni svolte dall'interessato o dalla sua struttura di assegnazione, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento è consentito:
  - a) l'esercizio di attività agricola marginale e, in particolare, l'amministrazione dei beni terrieri di proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola, anche a carattere

- societario a conduzione familiare, purché l'impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l'anno;
- b) la partecipazione a cariche sociali presso società cooperative, qualunque sia la natura o l'attività, e presso società sportive, ricreative, culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;
  - c) la partecipazione, in qualità di semplice socio a società in accomandita semplice, qualora dall'atto costitutivo emerga che il dipendente è socio accomandante;
  - d) lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio solo relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza;
  - e) lo svolgimento di incarichi, a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che per la loro natura hanno una durata pluriennale, comunque predeterminata. In tal caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere comunque presentata all'inizio della attività e per ogni anno successivo.

#### **ARTICOLO 5: CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali è concessa qualora l'incarico esterno rispetti tutte le sottoelencate condizioni:

- a) sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale;
- b) si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell'Amministrazione;
- c) non comprometta per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque possa influenzarne negativamente l'adempimento;
- d) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro alle dipendenze dell'Ente;
- e) non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione;
- f) non venga svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- g) non venga svolta a favore di società partecipate dal Comune di Novi Ligure, enti pubblici vigilati dal Comune di Novi Ligure, enti di diritto privato controllati dal Comune di Novi Ligure;
- h) non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione e non ne danneggi l'immagine;
- i) non si riferisca all'esercizio di una libera professione.

#### **ARTICOLO 6: PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico esterno deve presentare al Comune di Novi Ligure domanda di autorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati, al dirigente del settore di appartenenza e a quello del personale.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione devono essere verificati in concreto l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente, e la compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio, tenuto conto dell'impegno richiesto.

4. A tali fini, nella domanda devono essere indicati:
  - a) la tipologia dell'incarico, specificando in dettaglio l'oggetto dell'attività;
  - b) il soggetto, con relativo codice fiscale e/o Partita Iva, a favore del quale si intende svolgere l'incarico;
  - c) le modalità di svolgimento;
  - d) la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto;
  - e) il compenso lordo pattuito o presunto.
5. Nella domanda il dipendente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico per il quale è richiesta l'autorizzazione risponda a tutte le caratteristiche specificate al precedente articolo 5.
6. Possono essere richiesti ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che si ritenga utile interpellare a tal fine. Il dirigente al personale, acquisito il parere del dirigente del settore di appartenenza, deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione.
7. Per il personale dell'Ente che presti eventualmente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse, trovano applicazione previsioni, condizioni e termini stabiliti dall'articolo 53 del D.lgs. n.165/2001.
8. L'autorizzazione o il diniego debbono comunque risultare da nota scritta. Nel caso di inerzia valgono, per gli interessati, le forme di tutela previste dall'ordinamento, con le conseguenti responsabilità in capo ai soggetti inadempienti.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni rilasciata a proprio dipendente qualora sopravvengano condizioni di conflitto (anche potenziale) di interessi o di incompatibilità (di fatto o di diritto) o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.
10. Grava anche sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.
11. Nel caso in cui il dipendente interessato sia un dirigente, provvede il Segretario generale.

#### **ARTICOLO 7: INCARICHI ESTERNI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per i quali il legislatore ha compiuto, a priori, una valutazione di non incompatibilità. L'elenco tassativo di tali attività è riportato al comma 6 dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001: queste, pertanto, non debbono essere autorizzate. Resta comunque in capo al dipendente l'obbligo di astenersi dall'assunzione degli incarichi di cui al presente comma qualora essi interferiscano o producano conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dall'interessato o dalla struttura di assegnazione.
2. A tal fine, il dipendente informa il dirigente del settore di appartenenza e quello del personale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'incarico medesimo, salvi casi eccezionali debitamente motivati, dello svolgimento di incarico esterno per il quale non è necessaria l'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 8: INCARICHI GRATUITI**

1. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'attribuzione di incarichi a titolo gratuito che è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ente e della attività istituzionale che svolge.
2. La comunicazione deve essere resa almeno 15 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati, al dirigente del settore di

appartenenza e a quello del personale.

3. L'Amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, deve comunque valutare, entro 15 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente che lo svolgimento dell'incarico è incompatibile con il ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

#### **ARTICOLO 9: ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI**

1. Il dipendente può richiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
2. La richiesta è inviata al dirigente al personale, corredata della necessaria documentazione e del parere del Direttore del settore di assegnazione in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative della struttura.
3. Il dirigente al personale si esprime nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Nel caso in cui il dipendente interessato sia un dirigente, provvede il segretario generale.

#### **ARTICOLO 10: DIVIETI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
3. Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra, trovano applicazione le sanzioni sull'atto e sui soggetti previsti dalla legge.
4. Nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e nei relativi schemi contrattuali, sono inserite apposite clausole concernenti gli obblighi del rispetto dei divieti di cui al presente articolo e le sanzioni sull'atto e sui soggetti derivanti dalla loro violazione.

### **TITOLO IV**

---

#### **ARTICOLO 11: NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA**

1. Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti ai dipendenti di cui all'articolo 4, i soggetti pubblici o privati conferenti sono tenuti a comunicare al Comune di Novi Ligure l'ammontare del compenso erogato. Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione al dipendente e al soggetto conferente l'incarico.
2. Le autorizzazioni agli incarichi, anche a titolo gratuito, rilasciate ai dipendenti del Comune di

Novi Ligure sono comunicate dall'Ufficio personale al Dipartimento della Funzione Pubblica, nei termini, modi, contenuti e condizioni stabiliti dalla legge.

3. Il presente Regolamento è trasmesso a tutti i dipendenti.

---

## TITOLO V

---

### ARTICOLO 12: ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può effettuare controlli a campione finalizzati all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti nonché all'accertamento circa l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime degli incarichi, compresa la verifica, presso le competenti Amministrazioni, in ordine all'esistenza, in capo ai dipendenti dell'Ente, di partite Iva attive o di cariche ovvero incarichi gestionali in società, aziende o enti comunque denominati.
2. Annualmente il Responsabile della prevenzione della corruzione richiede a tutti i dipendenti una dichiarazione in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionali.

### ARTICOLO 13: OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE

1. I Dirigenti sono tenuti a segnalare al segretario generale e al dirigente al personale eventuali casi di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento da parte dipendenti loro assegnati, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza, ai fini dei prescritti accertamenti. L'inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.

### ARTICOLO 14: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento, ciascun dirigente vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.
2. Pertanto, ove il dirigente accerti che il proprio dipendente svolga un'attività lavorativa extraistituzionale in contrasto con le norme del presente Regolamento, diffida il dipendente a cessare l'attività entro il termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 3/1957 e adotta gli atti conseguenti sotto il profilo disciplinare.
3. La violazione delle norme in materia di incompatibilità e di autorizzazione può costituire, ai sensi dell'art. 1 comma 61 della Legge n. 662/1996, giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro dipendente, all'esito del relativo procedimento disciplinare.
4. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nel caso in cui un dipendente svolga un'attività extraistituzionale senza la prescritta autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dal dipendente nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio del comparto di appartenenza. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

---

## TITOLO VI

---

### ARTICOLO 15: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 85, comma 6, dello Statuto

Comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti la materia.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE                      MULIERE Rocchino  
IL SEGRETARIO GENERALE      CABELLA Pier Giorgio

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Novi Ligure, 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CABELLA Pier Giorgio

---

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

rilasciata al Sig. .... in carta resa legale.

rilasciata al Consigliere Comunale ..... per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/01/2025